

ULTIME NOVITÀ E ATTUALITÀ IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA

di **Vincenzo Manna**,
Giudice di pace, già Comandante P.M.

1. - Premessa.

Volendo trattare le “ultime novità e attualità in materia di C.d.S.”, non possiamo che prendere in considerazione l’ultimo provvedimento normativo emanato: si tratta, ancora una volta, di un decreto legge, n° 92/82 (questa volta non lo possiamo definire “estivo”, ma “primaverile”, considerato che porta la data del 23/05/2008), avente come oggetto “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, nella legge 24/07/2008, n° 125.

Il citato testo di legge, nella sua versione definitiva, si presenta abbastanza ampio, andando ad apportare piccole o grandi modifiche a numerose leggi aventi oggetti diversi; dette modifiche presentano, come denominatore comune, la finalità di incidere su alcuni aspetti della vita sociale, e ciò a seguito del verificarsi, negli ultimi anni, di una serie di episodi negativi che hanno determinato, indubbiamente, una percezione di scarsa sicurezza in buona parte della popolazione.

Tra tali materie, è stata inserita anche la disciplina della circolazione stradale: anche in questo caso, l’attenzione del Governo prima, al momento dell’approvazione del decreto legge, e del Parlamento dopo, in sede di conversione del decreto stesso, si è concentrata essenzialmente sugli artt. 186 (“Guida sotto influenza dell’alcool”), 187 (“Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”) e 189 (“Comportamento in caso di incidente”) del C.d.S.: ciò in quanto le notizie diramate dal mass media, purtroppo quasi a cadenza quotidiana, ci riferiscono di incidenti, spesso con esito mortale, causati da conducenti, risultati, dopo gli accertamenti del caso, in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, o in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; inoltre, si sono aumentati anche i casi di fuga ed omissione di soccorso, per cui è stato preso in considerazione anche il già citato art. 189.

Il lettore ricorda sicuramente che i tre articoli sopra richiamati sono stati oggetto, anche in tempi molto recenti (per gli artt. 186 e 187, l’ultima modifica, anche sostanziosa, risale allo scorso anno) di interventi legislativi, che, evidentemente, non sono stati ritenuti sufficienti per far fronte alla particolare situazione che si è venuta recentemente a determinare; per cui il Governo, proprio per garantire una maggiore sicurezza, in riferimento a tali materie, ha ritenuto opportuno ... procedere ad un altro giro di vite.

In pratica, fatta salva qualche eccezione, relativa a disposizioni di natura prevalentemente procedurale, gli interventi del legislatore hanno comportato essenzialmente un inasprimento delle pene (siamo di fronte a reati), nonché delle sanzioni accessorie previste per gli stessi.

Alla materia della circolazione stradale di cui al C.d.S., è dedicato un unico articolo (art. 4), in cui sono inserite tutte le novità, cui ho fatto prima riferimento: è, pertanto, a tale articolo che dedicheremo la nostra attenzione.

2. - Modifica della tabella allegata all'art. 126-bis ("Patente a punti").

Precisiamo subito che la modifica, di cui ci dobbiamo occupare, non ha interessato l'art. 126 bis C.d.S., ma la tabella allegata allo stesso, in cui sono riportate le singole violazioni (individuate con riferimento all'articolo e comma del C.d.S., in cui ciascuna delle stesse è prevista) che comportano la decurtazione di punti dalla patente del trasgressore, nonché l'ammontare dei punti da decurtare.

La modifica consiste nel precisare i commi dell'art. 187, la cui violazione comporta la decurtazione di 10 punti: prima gli stessi erano indicati come commi 7 ed 8, mentre, nell'attuale versione, gli stessi sono i commi 1 ed 8. Tale intervento del legislatore si è reso necessario a seguito di una ... dimenticanza dello stesso, in occasione di una delle (tante) modifiche apportate agli artt. 186 e 187: infatti, sin dall'entrata in vigore della disciplina relativa alla patente a punti, tra le varie violazioni per le quali è stata prevista la decurtazione di punti, sono sempre state comprese quelle inserite nell'art. 187: rispettivamente la " ... guida in condizione di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotiche" (in allora inserita, a livello sanzionatorio, nel comma 7, mediante rinvio alle sanzioni di cui al precedente art. 186, comma 2) e il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, elencati nello stesso art. 187, ai commi 2 3 e 4, finalizzati a verificare se il conducente del veicolo si trovi o meno nelle condizioni sopra riportate (previsione inserita nel comma 8).

Per entrambe le ipotesi sopra riportate, era prevista la decurtazione di 10 punti, ovviamente, a seguito della "definizione" della contestazione, come si esprime il citato art. 126 bis.

Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate al citato art. 187 C.d.S., a mezzo del d.l. 117/2007, convertito con modificazioni, nella L. 2/10/2007 n° 160, il comma 7 dello stesso articolo è stato abrogato, mentre la previsione sanzionatoria, conseguente al comportamento consistente nella guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è stata "trasferita" al comma 1, in tale circostanza, però, il legislatore ha omesso di "aggiornare" contestualmente la tabella allegata all'art. 126 – bis, relativa ai punti da decurtare a seguito della consumazione di detto illecito: ne è derivato che, dal 4/08/07, data di entrata in vigore delle citate modifiche, è rimasta la previsione della decurtazione di punti 10 dalla patente di guida del responsabile, in caso di rifiuto, da parte dello stesso, di sottoporsi ai previsti controlli, mentre è "saltata" la analoga previsione di decurtazione, conseguente alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per ovviare a tale situazione, decisamente assurda, il legislatore, in sede di conversione del d.l. 92/08, ha apportato alla citata tabella la necessaria correzione, consistente, in pratica, nella sostituzione del comma 7 dell'art. 187 con il comma 1.

Un'ultima osservazione, in materia, riguarda la data d'entrata in vigore di tale modifica; infatti, come sopra accennato, la stessa è stata introdotta solo in sede di approvazione della legge di conversione e, pertanto, in base a quanto previsto espressamente da quest'ultima, detta modifica è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 25/07/08; ne deriva, pertanto, che la decurtazione di punti 10 può essere applicata, secondo la procedura ben nota alle forze di polizia stradale, solo per le contravvenzioni, di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S., accertate a decorrere dal 26/07/08 (e, quindi, senza alcuna possibilità di applicazione retroattiva della norma).

3. – Modifiche all’art. 186 C.d.S. (“Guida sotto l’influenza dell’alcool”).

Prima di affrontare l’esame delle ulteriori modifiche apportate all’art. 186 C.d.S., è bene soffermarci un attimo, per fare, molto brevemente, il punto della situazione, relativa alla disciplina di cui al citato articolo.

Non mi sono “dilettato” a contare tutti gli interventi del legislatore in riferimento a detta disciplina, ma il mio amico, Avv. Piccioni, che è, da anni, un cultore di tale specifica materia, avendo scritto ripetutamente ed in modo molto qualificato sulla stessa, mi assicura che, a questo punto, a decorrere dal 1993 (anno di entrata in vigore del “Nuovo Codice della Strada”), abbiamo avuto qualcosa come 13 interventi del legislatore.

Che vi fosse necessità di interventi, anche molto sostanziosi, su tale materia, non vi sono dubbi: ma il susseguirsi degli stessi, denota, quanto meno, l’assenza, sin dall’inizio, di un’idea o di un progetto ben chiaro e preciso da seguire, e, piuttosto, l’esigenza avvertita, di volta in volta, di dover fronteggiare un’emergenza: il che, non è certo positivo.

Premesso ciò, come rilievo negativo, devo, però, subito aggiungere che il quadro complessivo, che deriva dalla serie di interventi di modifica, sotto l’aspetto sostanziale, è abbastanza positivo: preciso il riferimento all’aspetto sostanziale, in quanto, sotto quello formale, i molteplici interventi, specifici e settoriali, ci consegnano una disciplina complessiva non ben articolata e di non facile lettura.

Volendo “qualificare” in qualche modo gli interventi di modifica più importanti, registrati negli ultimi anni, mi limito a ricordare, prima di tutto, la sostituzione integrale dell’articolo in questione, effettuata a mezzo dell’art. 5 da d.l. 27/06/03 n° 151, convertito, con modificazioni, nella L. 1/08/03 n° 214; in occasione di tale intervento, il legislatore si è soffermato, in particolare, sulla disciplina relativa alla tipologia, modalità e valenza dei controlli finalizzati ad accertare il tasso alcolemico del conducente di un veicolo; con il già citato d.l. n° 117/07, convertito nella L. 160/07, invece, l’interesse del legislatore si è indirizzato nei confronti delle pene previste a carico del conducente sorpreso alla guida di un veicolo nelle citate condizioni, nonché delle sanzioni accessorie conseguenti a tale illecito penale.

Con le modifiche di cui al d.l. 92/08 e relativa legge di conversione, possiamo rilevare che il legislatore, in armonia con le finalità che hanno portato all’emanazione del decreto stesso, si mantiene nel solco di un ulteriore intervento diretto a rendere ancora più pesanti, nel loro insieme (quindi, con riferimento sia alle pene che alle sanzioni accessorie), le conseguenze derivanti dall’accertamento della guida in stato di ebbrezza.

3. 1. - Art. 186, comma 2. Sanzioni.

Come è noto, il comma 2 dell’art. 186, come sostituito dal citato d.l. 117/07, convertito nella L. 160/07, prevede un’articolazione delle pene, nonché delle sanzioni amministrative accessorie, in ragione del quantum dell’eccedenza di tasso alcolemico accertato, rispetto il limite consentito, fissato, come è noto, in 0,5 g./l: più in particolare, sono indicate tra fasce, identificate dalle prime tre lettere dell’alfabeto:

- **a).** - tasso alcolemico superiore a 0,5 g./l. e non superiore a 0,8 g./l.; in riferimento a questa ipotesi, non è stata apportata alcuna modifica, per cui era prevista (e continua, pertanto, ad essere prevista), un’ ammenda di € 500,00 ad € 2.000,00, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;

- **b).** - tasso alcoolemico superiore a 0,8 g./l. e non superiore a 1,5 g./l.; in tale ipotesi, era prevista un'ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00, nonché l'arresto fino a 3 mesi; l'unica modifica apportata ha riguardato la previsione relativa alla pena detentiva, portata a 6 mesi. E' rimasta invariata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.

Dico subito che tale modifica mi lascia alquanto perplesso, in considerazione della finalità deterrente della nuova sanzione penale: infatti, sotto l'aspetto pratico, l'aumento da 3 a 6 mesi, di arresto, inciderà poco o niente sul comportamento dell'utente, ammesso che quest'ultimo sia a conoscenza di questi aspetti tecnico - giuridici: ciò, soprattutto in quanto, non incidendo anche sul minimo della sanzione penale, e, pertanto, rimanendo quest'ultimo fermo alle previsioni dell'art. 25 c.p. (gg.5), ne deriva che, in futuro, è facile ritenere che, in ragione della sempre maggiore mole di lavoro che coinvolge le Procure, il Pubblico Ministero riterrà di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 459 c.p.p., proponendo al G.I.P. l'emissione di decreto di condanna, indicando la misura della pena pecuniaria, anche in sostituzione della pena detentiva; in tale ipotesi, a fronte ad una pena detentiva estremamente bassa, come nel caso che stiamo esaminando, la proposta del p.m., facilmente, si tradurrà in una cifra decisamente irrisoria (teniamo presente che, ai sensi del comma 2 del citato art. 459 c.p.p., "il Pubblico Ministero può chiedere l'applicazione di una pena detentiva sino alla metà rispetto al minimo edittale"). Si tratta di un'ipotesi teorica, ma resa possibile dalla previsione della sanzione di cui alla lett. b); invece, con la previsione di un autonomo minimo di pena detentiva, superiore, pertanto, a quello previsto dal citato art. 25 c.p., l'ipotesi prospettata non sarebbe attuabile, almeno nei termini sopra indicati;

- **c).** tasso alcoolemico superiore a 1,5 p/l: era prevista l'ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00, nonché l'arresto fino a sei mesi; con le modifiche apportate, la pena detentiva è stata portata da tre mesi ad un anno.

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non è stata oggetto di modifica, per cui è rimasta fissata nel minimo in un anno e nel massimo in due anni, così come non ha subito modifiche la previsione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, nel caso in cui il conducente, al momento dell'accertamento della contravvenzione di cui si tratta, si trovava alla guida di un autobus, di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Nelle sopra riferite ipotesi, l'agente accertatore, ai sensi dell'art. 223, comma 3, C.d.S., deve procedere al ritiro immediato della patente ed alla trasmissione della stessa, unitamente al rapporto, alla prefettura competente (in ragione del luogo della commessa contravvenzione).

Da quanto sopra riportato, sembrerebbe che l'intervento del legislatore, in riferimento a tale ultima ipotesi di reato, decisamente la più grave, sarebbe limitato al solo aumento della pena detentiva, tuttavia, così non è; infatti alla citata lett. c) sono stati aggiunti due periodi: ai nostri fini, il più importante è indubbiamente il primo, che ha introdotto, per tale ipotesi di reato, anche la sanzione accessoria, questa volta, come vedremo, di natura penale, della confisca del veicolo, a mezzo del quale è stata commessa la contravvenzione.

Tale previsione è di particolare rilevanza, in quanto, per una serie di richiami successivi, sui quali ci soffermeremo, non si limita a dispiegare i suoi effetti all'ipotesi presa in esame, in modo specifico, nella citata lett. c) del comma 2 dell'art. 186, ma viene estesa anche alle ipotesi di cui ai successivi comma 2 bis (incidente stradale provocato dal conducente in stato di ebbrezza); anche in tale ultima circostanza, sempre in riferimento all'accertata eccedenza del quantum del tasso alcoolemico oltre 1,5 g/l.) e 7 (rifiuto di sottoporsi ad uno degli accertamenti previsti per verificare l'eventuale stato d'ebbrezza di un conducente); infine, le citate pene e sanzioni accessorie previste nella lett. c) del comma 2

dell'art. 186 si applicano anche in riferimento alle analoghe previsioni di reato, di cui ai commi 1, 1-bis e 8 dell'art. 187.

In ragione della rilevanza e della prevedibile diffusa applicazione, conviene trattenerci ad esaminare la novità costituita dalla citata confisca penale del veicolo, alla cui guida si trovava il conducente al momento della commessa contravvenzione.

3. 2. – In particolare: confisca del veicolo.

Come già anticipato, il legislatore ha aggiunto tre periodi alla lett. c) del comma 2 dell'art. 186; cominciamo ad esaminare il primo di tali periodi, a mezzo del quale è previsto che “Con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena richiesta dalle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona esterna al reato.”

Dal contenuto di tale disposizione, non vi sono dubbi che ci troviamo di fronte ad una confisca penale; la stessa è pronunciata dal giudice, unitamente alla sentenza di condanna, ovvero alla sentenza con la quale è disposta l'applicazione della pena su richiesta dalle parti, ai sensi degli artt. 444 e segg c.p.p.; e ciò anche se dovesse, in tali circostanze, essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Sia dall'espressione usata dal legislatore (“...è sempre disposta la confisca...”), sia dal richiamo all'art. 240, comma 2, c.p. (“E' sempre ordinata la confisca:...”) non esiste dubbio alcuno che il giudice è tenuto ad adottare, in caso di condanna, detto provvedimento; è stato giustamente rilevato (Carmagnini: “www.Vigilare sulla strada.it”) che sarebbe stato più opportuno, in ragione della motivazione, il richiamo al comma 1 dello stesso art. 240 (“...confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato...”) piuttosto che al comma 2 relativo, invece, alla confisca “1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato...”.

Tuttavia, è da rilevare che il comma 1, anche se più adatto nella circostanza, prevede una confisca facoltativa “...il Giudice può ordinare...”, laddove, nella fattispecie che stiamo trattando, il legislatore ha voluto prevedere una confisca obbligatoria del veicolo, a mezzo del quale è stato commesso il reato di cui si tratta; questo, a mio avviso, giustifica il richiamo al comma 2, anche se non risulta il più appropriato.

E' ancora da ricordare che il citato art. 240 c.p. è compreso tra le misure di sicurezza patrimoniale, per cui la confisca, nel caso che stiamo esaminando, non ha una funzione punitiva (e, pertanto, non può essere definita una sanzione accessoria) ma, fondamentalmente, ha la finalità di evitare che restino nella disponibilità del contravventore cose che, per la loro natura o attinenza al reato, possano costituire occasione per commettere ulteriori illeciti.

Come conseguenza di tale specifica previsione, per giurisprudenza prevalente (vedi Cass. Sez I, 99/213941), alle misure di sicurezza patrimoniale non è applicabile il principio di irretroattività della legge penale, di cui agli artt. 2 c.p. e 25, comma 2, della Costituzione; da quanto sopra deriva che, nel caso che stiamo esaminando, la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi in un periodo in cui la stessa non era legislativamente prevista, risultando, pertanto, regolata dalla legge in vigore al momento della sua applicazione.

Non mi soffermo, più di tanto, su tali considerazioni relative alla confisca obbligatoria, in quanto, come già precisato, la competenza a decidere in riferimento alla stessa, è demandata al giudice competente.

A noi, in questa sede, interessa più la parte che compete all'agente operante: in proposito, il legislatore non si è soffermato più di tanto; nel secondo periodo introdotto, al quale ho già fatto riferimento e che tratteremo successivamente, il legislatore ha ritenuto di dettare una disposizione relativa alla custodia del veicolo, eventualmente assegnata allo stesso trasgressore (o meglio, "contravventore"), dando per scontato, quasi incidentalmente, che il veicolo debba essere sottoposto a sequestro.

In effetti, nella fattispecie che stiamo esaminando, subentra la previsione di cui all'art. 321 c.p.p. che, in tema di sequestro preventivo, dopo aver dettato, nel comma 1, le condizioni che normalmente legittimano quest'ultimo che, in questa sede, non ci interessano, prevede, al comma 2, che "Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca", per, poi, soffermarsi, al successivo comma 3 bis (introdotto dall'art. 15 d.lgs 14/01/1991 n° 12), sulla disciplina procedurale.

In pratica, si tratta di un sequestro preventivo sui generis, per la legittimità del quale non sono necessarie le condizioni elencate nel precedente comma 1, ma esclusivamente la presenza di un reato, quanto meno sulla base degli elementi già acquisiti e, quindi, che le cose da sottoporre a sequestro siano suscettibili di confisca.

A tal proposito, è previsto che, nel corso delle indagini preliminari (situazione che maggiormente coinvolge l'attività della polizia municipale), quando, stante l'urgenza di procedere, non è possibile attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto del pubblico ministero; in tale situazione, (e, cioè, sempre che sussista l'urgenza che, nella fattispecie che stiamo esaminando, darei per scontata), in attesa dell'intervento del pubblico ministero, sono gli ufficiali di polizia giudiziaria che procedono al sequestro, provvedendo, quindi, entro le successive 48 ore, a trasmettere il relativo verbale al pubblico ministero competente territorialmente (in ragione del luogo dell'eseguito sequestro); detto pubblico ministero, a sua volta, se non ravvisa gli estremi che legittimano il sequestro, dispone la restituzione delle cose sequestrate; altrimenti, richiede al giudice l'emissione, entro le successive 48 ore dalla ricezione del verbale, del previsto decreto.

Tutto ciò premesso, è importante, quindi, in sede di redazione del verbale di sequestro, che quest'ultimo venga redatto da un ufficiale di polizia giudiziaria; questi deve dare atto all'assenza del pubblico ministero, della situazione esistente che determina l'urgenza dell'intervento, nonché dell'impegno della successiva trasmissione del verbale di sequestro al citato pubblico ministero nelle successive 48 ore.

La previsione normativa introdotta nella lett. c) del comma 2 dell'art. 186 C.d.S., esclude la possibilità di applicare la confisca del veicolo, alla cui guida si trovava il contravventore, al momento della consumazione del reato che stiamo trattando, nel caso in cui dovesse risultare che il veicolo stesso "appartenga a persona estranea al reato"; non si tratta di una previsione "nuova", in quanto la stessa è contenuta nel già citato art. 240 c.p., anche se con qualche ulteriore precisazione.

A tale specifico fine, la circolare del Ministro dell'interno n° 300/A/35690/101/3/3/9 del 26/05/08, ha impartito una direttiva che, devo riconoscere, è molto pratica, anche se, a mio modesto parere, non altrettanto precisa: infatti, nella stessa si legge che il sequestro del veicolo deve essere attuato solo se risulta dai documenti di circolazione che lo stesso sia intestato alla persona colta in stato di ebbrezza "...salvo successiva verifica dell'effettiva proprietà del veicolo stesso che può essere acquisita con ogni mezzo".

Da quanto sopra deriva, prima di tutto, una logica, giusta ed opportuna precisazione – limitazione all'applicazione di detta direttiva, basandosi, la stessa, solo ed esclusivamente su quanto riportato sui documenti di circolazione; sappiamo benissimo che

le notizie inserite in questi ultimi non hanno valore “costitutivo”, per cui è ben possibile (e, purtroppo, tale situazione si viene a determinare, ancora oggi, con frequenza) che dagli stessi risulti una situazione, con riferimento alla proprietà del veicolo, non corrispondente alla realtà (in altre parole: l'effettivo proprietario non corrisponde al nominativo riportato sulla carta di circolazione).

In ragione di ciò, ripeto, opportunamente, la circolare ha precisato che è bene basarsi sui dati risultanti dai citati documenti solo in prima battuta, per, poi, svolgere eventuali successivi accertamenti, finalizzati a verificare che l'effettivo proprietario sia proprio il soggetto risultante da detti documenti.

La situazione si presenta, nella pratica, più semplice nel caso (obiettivamente, abbastanza raro), in cui il conducente, in stato di ebbrezza, non sia più il proprietario del veicolo, avendolo precedentemente alienato: quanto sopra, senza che l'acquirente abbia provveduto alla comunicazione del trasferimento al PRA, con conseguente aggiornamento del documento di circolazione; nonostante ciò, qualora il precedente proprietario abbia avuto, per un qualche motivo, ancora occasione di guidare il medesimo veicolo, è da ritenere che il conducente stesso, ovviamente se in condizione di farlo, e, soprattutto, il nuovo proprietario, si affretteranno a rappresentare all'agente l'effettiva situazione della proprietà, proprio per evitare la confisca del veicolo, e, quindi, in prima battuta, il sequestro dello stesso.

La situazione si presenta un poco più difficile nel caso, forse più frequente, in cui il conducente del veicolo abbia acquistato quest'ultimo, senza aver provveduto alle dovute incombenze, per cui dal documento di circolazione lo stesso non risulta ancora proprietario: in tali circostanze, ovviamente, detto conducente, sempre che ... i fumi dell'alcool gli abbiano lasciato un minimo di lucidità mentale, se ne guarderà bene dall'informare l'agente di essere l'effettivo proprietario del veicolo, per cui detto agente, almeno in prima battuta, non procederà al sequestro; la situazione effettiva sarà conosciuta solo in un momento successivo, presumibilmente ad opera del precedente proprietario che, eventualmente informato di quanto verificatosi, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 quinquies dello stesso art. 186, farà presente di non essere più proprietario del veicolo.

In tale ultima evenienza, tuttavia, se il pubblico ministero è stato già informato del reato accertato, lo stesso deve provvedere ad emanare il decreto motivato con cui dispone il sequestro, dando, quindi, incarico alla polizia giudiziaria, per l'esecuzione.

Dopo tali argomentazioni, esposte in relazione a quanto contenuto nella citata circolare ministeriale, devo, però, ritornare su quest'ultima, quanto meno per chiarire quel giudizio da me espresso, in riferimento alla direttiva relativa la punto specifico che stiamo trattando: pratica, ma non precisa.

Infatti è vero che nella grande maggioranza dei casi la “persona non estrema al reato” coincide con l'autore di quest'ultimo, per cui se il conducente del veicolo colto in stato di ebbrezza ed il proprietario dello stesso coincidono, si deve, senza dubbio alcuno, applicare la normativa di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 186, per quanto attiene la confisca del veicolo; ma non è detto che non possa verificarsi anche il caso (indubbiamente raro, ma possibile), di un altro soggetto, diverso dal conducente, che possa essere chiamato a rispondere del reato, e se detto soggetto dovesse essere anche proprietario del veicolo, avremmo un'altra ipotesi di appartenenza del veicolo a “persona non estranea al reato”; di conseguenza, si verrebbero a determinare le condizioni che legittimano la confisca penale del veicolo, e, in via preventiva, il sequestro dello stesso.

Mi riferisco al caso in cui il proprietario – non conducente del veicolo, con il proprio comportamento, abbia determinato, a livello pratico e/o psicologico, la possibilità della consumazione del reato di guida in stato di ebbrezza, rendendosi, pertanto, responsabile dello stesso reato, a livello di concorso.

Come già anticipato, mi rendo conto che l'ipotesi è abbastanza rara, ed, anche se dovesse verificarsi, non sarebbe facile dimostrare la responsabilità consensuale di detto proprietario: tuttavia, ciò non deve portare a non prendere neppure in considerazione tale ipotesi; per cui, se, nel corso degli accertamenti, dovesse risultare che il proprietario del veicolo abbia consapevolmente consegnato quest'ultimo a persona in evidente stato di ebbrezza e/o addirittura lo abbia spinto ed indotto a porsi alla guida del veicolo ... per verificare se era in grado di farcela (!), non vi possono essere dubbi che si deve procedere al sequestro del veicolo.

Tale interpretazione è confermata anche da alcune sentenze della Cassazione Penale, che, in materia analoga a quella che stiamo trattando (disciplina relativa all'immigrazione clandestina) si è più volte pronunciata (cito: Sez. I: sent. N° 218045 del 2001) sostenendo, con interpretazione ancora più estensiva, che, per persone estranee al reato, deve intendersi chi risulti non solo non avervi concorso, ma non avere neppure avuto per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione del reato.

3.3. – Affidamento del veicolo.

Con un periodo introdotto dal d. l. 92/08. è stato disposto che, in occasione del sequestro preventivo di cui sopra, il veicolo “può essere affidato in custodia al trasgressore...”.

La novità non deve sorprendere più di tanto; infatti, da alcuni anni, il legislatore ha introdotto, nella disciplina relativa all'applicazione di alcune sanzioni accessorie, soprattutto in campo amministrativo, (vedasi, a tal fine, gli artt. 213: confisca e sequestro quale misura cautelare e 214 – fermo amministrativo del veicolo), che prevedono la sottrazione, in via temporanea o permanente, della disponibilità del veicolo al proprietario e/o legittimo possessore, una serie di disposizioni che tendono, in vario modo, a volte anche tramite la minaccia di sanzioni di entità non trascurabili, a raggiungere il fine di nominare custode del veicolo sottoposto a sequestro o fermo o lo stesso proprietario o il conducente o uno dei soggetti comunque coinvolti nell'illecito a livello di responsabilità solidale: quanto sopra per evitare che l'ente procedente (Stato o ente locale) si debba assumere, anche se in via provvisoria (che a volte diventa definitiva), l'onere delle spese di custodia che, con il trascorrere del tempo, diventano veramente insostenibili.

Per cui, fino a quando il veicolo non è confiscato (il che, purtroppo, avviene nell'arco di tempi non brevi), è giusto che il conducente o il proprietario o altro soggetto a questi “vicino” sotto l'aspetto giuridico, si assuma l'impegno, se possibile, della custodia del veicolo. In tale ottica deve essere letta la disposizione di cui sopra, che, come abbiamo già ricordato, consente di affidare il veicolo sequestrato in custodia allo stesso conducente.

E' facile l'osservazione: l'agente operante ha di fronte un conducente di veicolo per il quale è stato accertato un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l.: come è pensabile che lo stesso possa essere nominato custode del veicolo posto sotto sequestro? Detta osservazione non è pertinente: infatti, è da tener presente, come precisato dalla stessa circolare ministeriale sopra citata, che la nomina del custode di un bene posto sotto sequestro è subordinata alla verifica dell'esistenza, tra l'altro, delle condizioni cosiddette soggettive, di cui agli artt., 259 e 120 c.p.p.: infatti, dal combinato disposto di detti articoli, deriva che il custode, per essere ritenuto idoneo, deve aver superato il 14° anno di età, non essere affetto palesemente da infermità di mente, non deve trovarsi in stato di

manifesta ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, né sottoposte a misura di sicurezza detentiva o di prevenzione.

In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere (e questa è la conclusione cui giunge la citata circolare) che la disposizione introdotta dal d.l. 92/08 sia diretta più che altro al pubblico ministero che, successivamente, potrà avvalersi della novità, cui ho fatto riferimento, per nominare il "trasgressore", ormai sobrio, custode del veicolo sequestrato; in sostituzione di quello inizialmente nominato dalla polizia giudiziaria. Tuttavia non mi sento di escludere completamente che a tale incombenza possa provvedere lo stesso ufficiale di p.g. operante: quanto sopra, nel caso alquanto remoto (lo riconosco!) in cui, per effetto di notevoli perdite di tempo derivanti dagli accertamenti di cui si tratta, per giungere al provvedimento di sequestro, fosse possibile verificare con l'apposito documento che, a quel momento, il "trasgressore" fosse tornato sobrio per cui nulla ostacolerebbe l'applicazione, anche in tale circostanza, della normativa cui ho fatto riferimento.

Esclusa tale possibilità, all'agente operante non rimane che procedere al sequestro del veicolo ed alla nomina del custode in base alla normativa sopra richiamata, affidandolo, quindi, ad un soggetto autorizzato, secondo le direttive impartite, in via generale, dalla locale Procura; in tale evenienza, tra l'altro, non è possibile neppure avvalersi della procedura di cui al successivo comma 2 – quinquies dello stesso art. 186, sul quale ci intratteremo successivamente, in quanto nel citato comma è esclusa esplicitamente la possibilità di applicazione dello stesso in caso di sequestro del veicolo ai sensi del comma 2, lett. c).

Prima di chiudere questo paragrafo, occorre ancora ricordare che, in sede di conversione in legge, il legislatore ha voluto introdurre una condizione alla nomina del "trasgressore" quale custode del veicolo: e cioè che lo stesso non "... abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera".

Precisato, pertanto, che si deve trattare, quanto meno, di due precedenti contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcoolemico accertato superiore a 1,5 g./l, occorre verificare a quale momento dei procedimenti "penali", conseguenti a tali accertamenti, si deve fare riferimento perché possa scattare la condizione ostativa; in effetti, la terminologia usata nella circostanza dal legislatore, non è, ai nostri fini, particolarmente chiara; la circolare ministeriale prot. n. 300/A/1/37312/101/3/3/9 del 31/07/08 ("Modifiche al Codice della Strada – Conversione in legge del Decreto legge 23 maggio 2008 n° 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Articoli 186, 187, 189, 222"), ritiene la normativa di cui sopra debba essere letta con riferimento, in pratica, alla fase dell'accertamento di ciascuna delle due contravvenzioni, con conseguente trasmissione della notizia criminis alla Procura, senza, necessità, quindi, che dalla stessa sia derivata una sentenza passata in giudicato; quanto sopra, sempre che, ovviamente, da detta notizia criminis non sia derivata un'archiviazione, o, addirittura, una sentenza con la quale sia stata esclusa la responsabilità penale del soggetto.

Pur con qualche riserva sulla correttezza giuridica di tale interpretazione, ritengo ugualmente che la stessa sia da seguire, perché ha il pregio, quanto meno, di offrire un indirizzo cui informarsi; nè mi sembra il caso di soffermarsi più di tanto su tale previsione, tenuto conto, che per quanto sopra riportato, la situazione non dovrebbe riguardare tanto la polizia giudiziaria quanto il pubblico ministero.

3.4. – Rapporti tra la confisca di cui all’art. 186, comma 2 lett c) e quella di cui all’art. 213, comma 2 sexies.

Dal raffronto delle due norme sopra citate, risulta che, in base all’art. 186, comma 2, lett c), come abbiamo già visto, nel caso in cui il conducente del veicolo venga colto in stato di ebbrezza, con tasso alcoolemico superiore a 1,5 g./l., è previsto, oltre le sanzioni penali e quelle amministrative accessorie sopra riportate, anche la confisca penale del veicolo, sempre che quest’ultimo non appartenga a persona estranea al reato; ai sensi dell’art. 213, comma 2 sexies, è sempre disposta la confisca (questa volta amministrativa) del ciclomotore o del motoveicolo, qualora quest’ultimo sia stato utilizzato per commettere un reato.

Da quanto sopra deriva, come prima osservazione, che le due discipline “si accavallano” solo per quanto attiene il caso in cui il conducente abbia commesso il reato di guida in stato di ebbrezza, utilizzando un ciclomotore o un motoveicolo; quindi, se è utilizzato un qualsiasi altro tipo di veicolo, è chiaro che si deve applicare solo ed esclusivamente la confisca penale di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), senza preoccuparsi minimamente della previsione di cui all’art. 213, comma 2 sexies.

Se si tratta di un ciclomotore o di un motoveicolo, si deve applicare ancora la confisca penale che ha indubbiamente una priorità nei confronti di quella amministrativa (tale da rendere del tutto superfluo quest’ultima, trattandosi in ogni caso, di una confisca obbligatoria).

D’altra parte, come precisato all’inizio di questo paragrafo, l’ipotesi presa in esame è quella relativa alla lett. c) del comma 2 dell’art. 186; ne deriva, pertanto, che se dovesse essere accertata una delle ipotesi contravvenzionali, di cui alle lett. a) o b) dello stesso art. 186 (cioè, guida con tasso alcoolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 1,5 g/l), per le quali non è prevista l’applicazione della confisca penale, non esiste alcun ostacolo alla completa attuazione di quanto previsto nell’art. 213, comma 2 sexies, e cioè, l’applicazione del sequestro, sempre che il veicolo utilizzato dal conducente sia un ciclomotore o un motoveicolo.

3.5. Art. 186, comma 2 – bis. Incidente stradale provocato da conducente in stato di ebbrezza.

Come è noto, tale comma è stato introdotto a mezzo del già citato d.l. 117/07, convertito, con modificazioni, nella l. 2/10/2007 n° 160; lo stesso prevede che se il conducente in stato di ebbrezza “provoca” un incidente stradale, tutte le pene (e cioè le previsioni relative all’ammenda ed all’arresto) sono raddoppiate ed, inoltre, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per gg. 90, anche in questo caso, “salvo che il veicolo appartenga a persone estranee al reato”.

Seguendo l’impostazione del presente lavoro, non mi trattengo su alcune precisazioni, conseguenti a tale disciplina già vigente da oltre un anno, soprattutto per quanto attiene: 1) il raddoppio delle pene che, come sopra precisato, riguarda solo le pene e non il quantum relativo alle sanzioni accessorie previste in relazione a ciascuna ipotesi di reato; 2) per l’applicabilità di tale previsione, occorre che il conducente in stato di ebbrezza, a prescindere dal quantum di eccedenza del tasso alcoolemico, abbia, con la propria condotta di guida, determinato o, quanto meno, concorso a determinare l’evento-incidente stradale e non è sufficiente, pertanto, che sia rimasto, comunque, coinvolto nello stesso; 3) la particolare procedura di applicazione del fermo amministrativo, in quanto

trattandosi di sanzione amministrativa accessoria ad illecito penale, non disciplinata in modo esplicito ed autonomo dal legislatore, e non potendo trovare applicazione la procedura prevista dall'art. 214 C.d.S. (relativa a sanzione amministrativa accessoria ad illecito amministrativo), la stessa, in base alla direttiva ministeriale, a suo tempo emanata, doveva essere applicata dal giudice; 4) l'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, che esclude l'applicazione del fermo amministrativo, come abbiamo sopra precisato con riferimento alla confisca-

Qualche problema è sorto inizialmente, a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni, di cui alla lett. c), del comma 2 dell'art. 186: infatti, prevedendo queste ultime la confisca penale del veicolo, ovviamente, in relazione alla sola ipotesi di cui alla lett. c), molti si sono chiesti come potesse conciliarsi la stessa con la previsione di cui al comma 2 bis che disponeva per tutti i casi di cui al comma 2, e, quindi, comprensivo anche dell'ipotesi di cui alla lett. c), il fermo amministrativo del veicolo.

Inoltre, il nuovo comma 2 si chiude con un ulteriore periodo ("la procedura di cui ai due punti precedenti si applica anche nel caso di cui il comma 2- bis") che, volutamente, non ho preso in esame nello specifico paragrafo per trattarlo in questa sede; lo stesso ha portato alcuni interpreti a ritenere che il legislatore abbia voluto estendere la confisca del veicolo a tutte le ipotesi (lett. a), b) e c) del comma 2) di accertamento di contravvenzione per guida in stato di ebbrezza a carico del conducente di veicolo.

In proposito la circolare ministeriale del 26/05/2008 impartiva già una direttiva convincente, disponendo, limitatamente al caso di cui alla lett. c), l'applicazione della sola confisca penale, con conseguente sequestro del veicolo, lasciando l'applicazione del fermo amministrativo alle rimanenti due ipotesi di cui alle lett. a) e b).

Tuttavia è fuori dubbio che i due commi (rispettivamente il comma 2 ed il comma 2 bis) non risultavano ben coordinati; in ragione di quanto sopra il legislatore, approfittando della conversione in legge del d.l. 92/08, ha ritenuto opportuno sostituire integralmente il citato comma 2 bis; a seguito di tale operazione, nella pratica, ha confermato quanto riportato nel comma sostituito, in riferimento al raddoppio delle pene, in caso di incidente provocato da conducente ebbro, nonché al fermo amministrativo del veicolo, con la sola esclusione, per tale sanzione accessoria, di "...quanto previsto dalla lett. c) del medesimo comma 2".

Da quanto sopra deriva che, per quanto attiene le sanzioni accessorie relative al veicolo, conseguenti all'ipotesi contravvenzionale di cui al comma 2 bis, se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0.5 g/l e non superiore a 1,5 g/l, si deve applicare il fermo amministrativo per gg- 90, salvo che appartenga a persona estranea al reato; se, invece, il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, è confermato che si deve applicare la confisca penale e, quindi, in via preventiva, il sequestro penale, sempre che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato.

In attuazione di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 lett. c), anche l'applicazione del fermo amministrativo, devono essere seguite le procedure di cui ai periodi introdotti nella citata lett. c): cioè, detta sanzione deve essere disposta con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena; inoltre, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere affidato in custodia al trasgressore, nel rispetto delle condizioni e dei limiti che abbiamo già esaminato, trattando tale novità in sede di commento delle modifiche apportate al comma 2 dell'art. 186.

5. - Art. 186, Comma 2 quinquies - Affidamento del veicolo non sottoposto a sequestro o fermo amministrativo

Dalla disciplina relativa alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, deriva chiaramente che non sempre, a seguito dell'accertamento di tale reato, il veicolo, a mezzo del quale il reato stesso è stato consumato, viene sottratto, provvisoriamente o definitivamente, alla disponibilità del conducente contravventore.

Infatti, come abbiamo ricordato, tale ultima situazione si verifica nell'ipotesi di cui alla lett. c) del comma 2 (tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l), nonché del comma 2 – bis (in questo caso, in ogni circostanza: in quanto o si ricade nell'ipotesi precedente, con la confisca penale del veicolo e sequestro preventivo, o in quelle di cui alle lett. a) e b) dello stesso comma 2, e, quindi, è previsto il fermo amministrativo).

Premesso quanto sopra, viene da chiedersi come si deve comportare l'agente operante, in caso d'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza a carico del conducente, qualora non sussistano le condizioni per procedere al sequestro o al fermo del veicolo: infatti, effettuati tutti gli accertamenti del caso, si trova davanti un conducente che non è in condizione di guidare; tuttavia, non essendo previsto alcun intervento diretto nei confronti del veicolo, potrebbe verificarsi, quanto meno in linea teorica, la situazione assurda per cui, l'agente stesso, al termine dell'intervento, diffida il conducente dal porsi nuovamente alla guida del veicolo e, quindi, saluti e si allontani; con quale sicurezza di ottenere la scrupolosa osservanza di detta diffida?

Per ovviare a quanto sopra, nel comma 2 dell'art. 186, era previsto, prima delle modifiche apportate dal d.l. 117/07, una specifica disposizione, in base alla quale "Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di questa con le normali garanzie per la custodia".

A seguito dell'integrale sostituzione del citato comma, avvenuta con il d.l. 117/07, come convertito dalla l. 160/07, la disposizione di cui sopra non è stata riproposta per cui si è venuto a determinare un vuoto normativo, per quanto attiene detto specifico comportamento.

L'inserimento del comma 2 quinquies ha la finalità di eliminare detto vuoto normativo; la disposizione è sostanzialmente identica a quella riportata (solo per quanto attiene la forma, l'espressione relativa al veicolo che "... può essere fatto trainare..." è sostituita dalla più corretta "... può essere fatto trasportare---"), per cui non mi trattengo sulla stessa; sono state aggiunte due precisazioni, una all'inizio e l'altra in chiusura del comma-

La prima ("Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2...") è diretta conseguenza della previsione introdotta nella lett. c) del citato comma 2, che ha disposto la confisca penale, con conseguente obbligo di procedere al sequestro penale del veicolo, nel caso in cui il tasso alcoolemico del conducente dovesse risultare superiore a 1,5 g/l; è ovvio, pertanto, che, se è necessario procedere al sequestro del veicolo, per il quale, tra l'altro, sono dettate dalla stessa norma modalità ben precise, se possibile (affidamento del veicolo "... in custodia al trasgressore ...") e se ne sussistono le condizioni; il problema della destinazione del veicolo non si pone affatto.

Analogo discorso è da fare in relazione all'ipotesi di cui al comma 2 bis; per cui è confermato, pertanto, che il citato comma 2 quinquies è applicabile solo in caso d'accertamento della guida in stato di ebbrezza, di cui alle lett. a) e b) del più volte citato comma 2 dell'art. 186.

L'ulteriore precisazione, inserita in chiusura del comma 2 quinquies, riguarda le spese conseguenti al recupero ed al trasporto del veicolo, che devono essere addebitate

al conducente; del resto il coinvolgimento del trasgressore, esplicito per quanto attiene la scelta del luogo ove trasportare il veicolo ed implicito per la scelta dell'eventuale persona idonea alla guida del veicolo, come dell'autorimessa ove depositare quest'ultimo, comporta che il problema relativo alla destinazione del veicolo è, almeno in prima battuta, affidato al conducente che, pertanto, si deve adoperare per risolverlo; se lo stesso non collabora o non è in condizione di farlo, allora interviene l'agente che, senza particolari formalità, effettua tali scelte in sostituzione del conducente ... passivo o impossibilitato; ma è chiaro che tutte le spese che derivano da tali scelte (recupero, trasporto ed, aggiungo, deposito del veicolo) sono a carico del conducente e seguono le normali regole dettate dal diritto civile; bene ha fatto il legislatore a precisarlo, in modo da evitare ogni possibile equivoco.

6. – Art. 186, comma 7. Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Per quanto attiene le previsioni sanzionatorie dettate in riferimento al comportamento del conducente che rifiuta di sottoporsi ad uno degli accertamenti previsti nei commi 3 (cosiddetti "accertamenti qualitativi"), 4) (accertamento con "strumenti e procedure determinati dal regolamento", cioè, con etilometro) e 5) (accertamenti effettuati "...da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tal fine equiparate."), finalizzati a verificare se ed, eventualmente, in quale misura, il conducente si trovi in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, il legislatore ha ritenuto opportuno ,, fare una clamorosa retromarcia.

Infatti, prima dell'intervento effettuato a mezzo del d.l. 117/07, detto comportamento era punito "... con le sanzioni di cui al comma 2"; tenuto conto che quest'ultimo prevedeva, in allora, un'unica sanzione penale ("arresto fino a 1 mese e ammenda da euro- 258 a euro 1,032"), oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (o addirittura della revoca se il conducente guidava un autobus o un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., ovvero un complesso di veicoli), ne derivava che, se il conducente si rifiutava di sottoporsi ad uno dei previsti controlli, andava incontro alle sanzioni sopra elencate.

A mezzo del d.l. 117/07, il legislatore, come già ricordato, ha rivisto completamente le sanzioni conseguenti alla guida in stato di ebbrezza, prevedendo un'articolazione delle stesse in ragione del quantum di eccedenza di tasso alcoolemico accertato; nello stesso frangente, ha ritenuto opportuno prevedere anche, per l'illecito di cui al comma 7, un'autonoma sanzione, del tutto distinta dal comma 2; e, preso da coraggio e temerarietà, ha dettato per tale comportamento, sanzioni abbastanza gravi nel loro insieme, ma di natura amministrativa; ci siamo trovati di fronte, cioè, ad un classico caso di depenalizzazione dell'illecito di cui si tratta.

L'iniziativa non è stata condivisa da molti addetti ai lavori e, soprattutto, dai mas media, i quali, pur accogliendo favorevolmente l'insieme delle novità introdotte dal citato decreto legge, hanno visto, in tale ultima disposizione, un" buco"; il legislatore nel 2008, particolarmente sensibile a tali critiche, soprattutto quando le stesse fanno presa sull'opinione pubblica in quanto relative ad una materia che, purtroppo, continua ad essere di notevole attualità, come lo è la guida in stato di ebbrezza, ha ritenuto opportuno, prima con il testo del d.l. 92/08, e, quindi, in sede di conversione in legge dello stesso, sostituire ben 4 periodi dei 5, di cui è composto il comma 7, rivedendo in pratica tutte le sanzioni derivanti dal comportamento che si concretizza nel rifiuto di sottoporsi ad uno degli accertamenti sopra elencati.

Per effetto di tali sostituzioni, detto comportamento costituisce nuovamente illecito penale e viene punito con le pene di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 186 (le ricordo: arresto da tre mesi ad un anno, ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00); nella precedente versione, era prevista un'ipotesi aggravata (sempre di natura amministrativa) nel caso in cui il rifiuto fosse stato esplicitato "...in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto": tale ipotesi non è stata riproposta, per cui la stessa risulta non più vigente.

Come sanzioni amministrative accessorie erano previste la sospensione della patente "...per un periodo da sei mesi a due anni..." ed il "... fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni..."; per effetto della sostituzione del terzo periodo del comma che stiamo esaminando, la sospensione della patente è stata confermata, anche nel quantum, mentre il fermo amministrativo è stato sostituito dalla confisca del veicolo, con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2. lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla "violazione".

Non mi trattengo sulle citate procedure e modalità, in quanto sono state già esaminate in occasione del commento alla nuova disposizione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 186; evidenzio solo due precisazioni: la prima riguarda l'inizio del nuovo 3° periodo, ove è precisato che le citate sanzioni amministrative accessorie devono conseguire alla condanna per il reato costituito dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi all'eventuale stato di ebbrezza; da quanto sopra deriva che l'agente accertatore deve ritirare, se possibile, nell'immediatezza dell'accertamento, la patente di guida del soggetto che si è rifiutato e trasmettere, quindi, il documento entro gg. 10 al prefetto che provvede alla sospensione provvisoria della validità della patente: tutto ciò, in attuazione dell'art. 223, comma 3, C.d.S..

Per quanto attiene, invece, la previsione della confisca penale, vale quanto già esaminato precedentemente, con necessità di procedere, da parte dell'agente operante, al sequestro del veicolo.

Relativamente al caso in cui non esistano le condizioni per procedere alla confisca penale, occorre fare un'ulteriore precisazione: se il conducente, al momento dell'accertamento, si trovava alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo, occorre porre particolare attenzione, in quanto, in tale fattispecie, l'art. 213, comma 2 sexies, non è applicabile: quest'ultimo, come è noto, si basa sulla circostanza in cui un soggetto, per commettere un reato, utilizza un ciclomotore o un motoveicolo.

Nel caso in cui oppone un rifiuto, il soggetto non si trova alla guida di alcun veicolo, e, di conseguenza, non è pensabile sostenere che abbia commesso il reato di cui al comma 7 dell'art. 186, "adoperando" il ciclomotore o il motoveicolo.

Non bisogna farsi trarre in inganno dal fatto che detto soggetto, indubbiamente, si trovava alla guida di un veicolo in un momento precedente: ma tale situazione, indubbiamente, ha rilevanza in caso d'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, ma non certo per il momento successivo, in cui detto soggetto, invitato a sottoporsi ad uno dei controlli di cui ai citati commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 186, si rifiuta.

L'ultima modifica apportata al comma 7, conseguente alla sostituzione del 5° ed ultimo periodo, è di natura formale, finalizzata a proporre la disposizione preesistente nello stesso contenuto, ma in modo più corretto; infatti, è confermata l'ipotesi di revoca della patente nel caso di recidiva di tale reato nel biennio; in base alla precedente previsione, detta condizione veniva dettata con riferimento al soggetto che " --- compie più violazioni nel corso di un biennio"; tale formula è stata sostituita dalla più corretta previsione "se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato."

7. Art. 187. Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti”

Com'è ormai prassi consolidata negli anni, il legislatore ha dettato le disposizioni, di cui agli articoli 186 e 187, in modo quasi analogo; addirittura, nell'ambito dell'art. 187, sono frequenti i rinvii alle disposizioni già dettate nell'art. 186.

Anche per quanto attiene le modifiche apportate con il d.l. 92/08 e relativa legge di conversione n° 125/08, il legislatore ha seguito questo indirizzo.

7. 1. Art. 187, comma 1. Sanzioni.

Le prime modifiche hanno interessato il comma 1 dell'art. 187 e sono finalizzate, anche in questo caso, ad appesantire le sanzioni a carico di chi è sorpreso alla guida di un veicolo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tale risultato è ottenuto mediante la modifica del citato comma in relazione al quantum delle pene, nonché l'aggiunta, in chiusura del comma stesso, di un ulteriore periodo; per effetto del primo intervento, l'ammenda è stata aumentata da € 1.000,00 _ 4.000,00 ad € 1.500,00 _ 6.000,00, mentre l'arresto, già previsto “fino a tre mesi”, è stato portato da tre mesi ad un anno-

Come è noto, nell'art. 187 non sono state introdotte le tre fasce che contraddistinguono, oggi, le pene previste per chi guida sotto l'influenza dell'alcool; se vogliamo fare un raffronto tra le pene stabilite per i reati, di cui ai due articoli citati, possiamo evidenziare che quelle previste nel comma 1 dell'art. 187, per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope corrispondono, dopo le modifiche introdotte dal d.l. 92/08, a quelle previste per l'ipotesi più grave, di cui all'art. 186 (quella di cui al comma 2, lett. c)), e cioè in relazione al conducente che viene sorpreso alla guida di un veicolo con tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l..

Sono rimaste invariate le previsioni della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno (mentre per la citata ipotesi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 186, la sospensione è prevista da 1 a 2 anni), nonché della revoca di tale documento, se il conducente si trova alla guida di un autobus, di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complesso di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio (così, come per la più grave delle ipotesi di reato di cui all'art. 186)

Nel comma 1 dell'art. 187 è stato inserito un ulteriore, ultimo periodo: “Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2, lett. c), 5° e 6° periodo, nonché quelle di cui al comma 2 quinquies del medesimo art. 186.”; per effetto di tale rinvio; si applicano anche al reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope le seguenti disposizioni dettate in riferimento all'art. 186:

- 5° periodo: confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, disposta con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena; è ovvio che, in via preventiva, l'agente operante deve procedere, se esistono le condizioni per l'applicazione della confisca, al sequestro del veicolo;
- 6° periodo: il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al contravventore, salvo che risulti che questi abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa disposizione (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope); per essere precisi alla lettera, il richiamo contenuto nel nuovo comma 1

dell'art. 187, al 6° periodo dell'art. 186 comma 2 lett. c), comporterebbe che la recidiva andrebbe considerata in ragione di "... altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera", (cioè, per guida con tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l); ma ritengo che, pur nella imprecisione del richiamo, effettuato nei termini sopra riportati, il legislatore abbia voluto intendere il ripetere da parte del soggetto, comportamenti che rientrino nella stessa ipotesi di reato;

- - comma 2 quinquies: nel caso in cui non sia applicabile il sequestro penale del veicolo, quest'ultimo, se non può essere guidato da persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della stessa.

Sulle sopra riportate disposizioni mi sono trattenuto in sede di commento delle modifiche apportate all'art. 186, per cui non ritengo necessario soffermarmi ulteriormente sulle stesse.

7.2. – Art. 187, comma 1 bis. Incidente provocato da conducente in stato di alterazione psico - fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

L'ipotesi di cui al comma 1 bis dell'art. 187, relativa al caso dell'incidente provocato da conducente in stato di alterazione psico - fisica a seguito di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è confermata; non è apportata modifica alcuna alle pene, doppie rispetto quelle previste nel comma 1; l'intervento innovativo del legislatore, introdotto in sede di conversione in legge del d.l. 92/08, ha riguardato la sanzione amministrativa accessoria relativa al veicolo che, prima di detto intervento, era costituita da fermo amministrativo per gg. 90.

Con una procedura abbastanza complicata, consistente in un doppio rinvio, in pratica, il legislatore ha inteso disporre che, anche in tale ipotesi criminosa, si debba applicare quanto previsto dai sopra citati periodi 5° e 6° della lett. c) del comma 2 dell'art. 186, nonché dal comma 2 quinquies di tale ultimo articolo.

Si giunge a tale risultato, con l'introduzione di una disposizione, in base alla quale, anche per tale ipotesi, si devono applicare " ... le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1".

Tale ultimo periodo, introdotto proprio dal d.l. 92/08, comporta l'applicazione delle "... disposizioni dell'art. 186, comma 2, lett. c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo art. 186"; per effetto di quanto sopra, anche nell'ipotesi che stiamo esaminando si applica la confisca penale del veicolo (con sequestro preventivo dello stesso), salvo che non appartenga a persone estranee al reato, con eventuale affidamento allo stesso contravventore, se e quando possibile, sempre che quest'ultimo non abbia commesso in precedenza altre violazioni dello stesso reato; si applica, infine, nel caso in cui non sia possibile procedere al sequestro del veicolo, la disposizione che prevede la possibilità di guida dello stesso da parte di persona idonea, o, altrimenti, il trasporto fino al luogo indicato dal contravventore o fino alla più vicina autorimessa ed affidamento in deposito al proprietario o al gestore di quest'ultimo.

Anche in questo caso non mi trattengo su tali disposizioni, perché già trattati in sede di commento dei singoli commi richiamati.

7.3. – Art. 187 – comma 8 – Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Premetto subito che il comma 8 dell'art. 187, che prevede il reato conseguente al rifiuto, da parte del conducente del veicolo, di sottoporsi all'accertamento relativo all'eventuale stato di alterazione psico – fisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non ha subito modifica alcuna; tuttavia, è necessario trattare le sanzioni conseguenti alla consumazione di tale reato, perché le stesse hanno subito notevoli modifiche; quanto sopra deriva dal fatto che in sede di previsione sanzionatoria, il legislatore, con il d.l. 117/07, convertito, con modificazioni, in l. 160/07, nel sostituire il citato comma 8, non ha previsto, per tale reato, sanzioni autonome, ma si è limitato a stabilire le “ ... sanzioni di cui all'art. 186, comma 7”.

Ne deriva, pertanto, che se tale comma dell'art. 186 subisce delle modifiche, come si è verificato per effetto della normativa che stiamo commentando, le stesse, automaticamente, si riflettono anche sulla disciplina dell'art. 187.

Non ci rimane, quindi, che rinviare a quanto abbiamo evidenziato in riferimento alle modifiche apportate al comma 7 dell'art. 186, per confermare che le stesse si applicano anche per l'analogo reato di cui al comma 8 dell'art. 187; preciso, infine, che, in ragione del termine, quanto mai generico, utilizzato, nella circostanza, dal legislatore, (“sanzioni”), il rinvio all'art. 186, comma 7, riguarda sia le sanzioni penali (arresto ed ammenda) che le accessorie, quelle amministrative della sospensione della patente, o della revoca di quest'ultimo documento, nel caso in cui il soggetto sia stato già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e quella penale della confisca del veicolo, salvo che quest'ultimo non appartenga a persona estranea al reato, da applicare con le modalità e le procedure precedentemente trattate.

Per quanto attiene la confisca penale, ho riportato quanto previsto dalla circolare ministeriale più volte citata, ed invito, come mia prassi, ad attenermi alla stessa; tuttavia, non posso fare almeno di evidenziare che tale tesi non è condivisibile in quanto, come abbiamo sopra evidenziato, detta confisca, nella fattispecie, non è una sanzione ma una misura di sicurezza patrimoniale, e, come tale, non può essere compresa nel termine “sanzioni”; vedremo come si esprimerà, in proposito, la giurisprudenza.

8. – Art. 189 – “Comportamento in caso di incidente”-

Per quanto attiene le modifiche apportate all'art. 189, il discorso si presenta molto semplice; infatti, come è noto, detto articolo prevede, oltre alcuni illeciti amministrativi, soprattutto due reati: quello di inottemperanza all'obbligo di fermarsi da parte di “un utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ...”, nel caso in cui da detto incidente sia derivato “... danno alle persone” (più comunemente conosciuto come reato di “fuga”, comma 6), e quello di inottemperanza “ ... all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite ...”, nelle stesse circostanze sopra riportate (più comunemente conosciuto come reato di “omissione di soccorso”, comma 7).

Anche in riferimento ai citati reati, il legislatore, con coerenza rispetto le variazioni già oggetto di commento, ha modificato il quantum delle pene; più precisamente, per quanto attiene il comma 6, la pena detentiva (reclusione) è stata aumentata nel minimo, per cui la stessa, oggi, è prevista nel minimo di sei mesi e nel massimo di 3 anni; analogo intervento ha riguardato il comma 7, in cui il minimo della reclusione è stato portato da sei mesi ad un anno, mentre il massimo (3 anni) è rimasto invariato.

Tali modifiche, rilevanti ai fini del giudizio in caso di sentenza di condanna, non apportano varianti al comportamento degli agenti operanti, per cui non mi sembra il caso di soffermarmi sulle stesse.

9. Art. 222. “Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati.”

Anche la modifica apportata all’art. 222 C.d.S., non riguarda l’operatività dell’agente di polizia stradale, per cui ne faccio cenno solo per completezza di esposizione della materia.

La stessa ha interessato il comma 2 di detto articolo che stabilisce i limiti minimi e massimi della durata della sospensione della patente di guida, che il giudice deve applicare con la sentenza di condanna, rispettivamente in caso di lesione personale colposa derivante dalla violazione di una norma compresa nel C.d.S. (da gg. 15 a mesi 3), ovvero di lesione personale colposa grave o gravissima (fino a 2 anni), ovvero in caso di omicidio colposo (fino a 4 anni).

La modifica apportata consiste nell’aggiunta di un ulteriore periodo a tale comma; per effetto della stessa, è disposto che se l’omicidio colposo è commesso da un conducente di veicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la sanzione amministrativa accessoria che deve essere applicata dal giudice è la revoca della patente.

Verificandosi tali circostanze, è scontato che l’agente debba procedere al ritiro della patente (ovviamente, se possibile), in attuazione della disposizione di cui all’art 186, comma 2, lett. c) o 187, comma 1; ma, in sede di trasmissione del rapporto al prefetto nonché alla Procura della Repubblica, è bene che evidenzi che si tratta di omicidio colposo commesso da conducente di veicolo, trovato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, in modo da consentire a tali autorità di adottare i provvedimenti di rispettiva competenza.